

LE ORIGINI DEL DIRITTO COMPARATO E I SUOI MAESTRI. UNA QUESTIONE DI METODO

di Edmondo Mostacci

Nel corso degli ultimi vent'anni sono aumentate in modo esponenziale le pubblicazioni dedicate alla descrizione dei metodi del diritto comparato¹. Raramente, tuttavia, si incontrano pubblicazioni in grado di offrire una visione d'insieme sulla maniera in cui la 'questione metodologica', intesa come il dibattito sui metodi della comparazione, abbia preso forma a partire dal tardo Ottocento. In questo esercizio si è cimentato Tommaso Amico di Meane, pubblicando una monografia che, tra le altre cose, ricostruisce la genesi dei "luoghi" di incubazione del dibattito metodologico, ossia delle prime associazioni di diritto comparato, delle riviste, dei corsi universitari e degli istituti di ricerca. Tutto ciò attingendo non solo alle ricostruzioni fornite dalla dottrina, ma anche consultando fonti storiche primarie come i verbali delle as-

Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, Università di Genova.

¹ Basti pensare, per limitarci alle monografie e opere collettanee degli ultimi anni, a pubblicazioni come: M. SIEMS, *Comparative Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2022; P.G. MONATERI, *Advanced Introduction to Comparative Legal Methods*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar, 2021; G. DE VERGOTTINI, *Constitutional Law and the Comparative Method*, in J. CREMADES, C. HERIMDA (eds.), *Encyclopedia of Contemporary Constitutionalism*, Cham (Switzerland), Springer, 2021, pp. 1-42; R. SCARCIGLIA, *Metodi e comparazione giuridica*, Milano, CEDAM-Wolters Kluwer, 2021; M. REIMANN, *Comparative Law, An Overview of the Discipline*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, Vol. II, Chapter 4, 2020; M. ADAMS, M. VAN HOECKE (eds.), *Comparative Methods in Law, Humanities and Social Sciences*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar, 2021; S. GLANERT, A. MERCESCU, G. SAMUEL (eds.), *Rethinking Comparative Law*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar, 2021; G. RESTA, A. SOMMA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura), *Comparare. Una riflessione tra le discipline*, Sesto San Giovanni, Mimesis, 2020; M. REIMANN, R. ZIMMERMANN (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, Oxford University Press, 2019.

sociazioni, alcuni diari di viaggio dei comparatisti, gli archivi delle università, nonché le corrispondenze epistolari annodate tra gli antesignani protagonisti del discorso sul metodo².

Il risultato complessivo è quello di una mappatura delle traiettorie accademiche del diritto comparato, che descrive la fitta rete di relazioni esistenti tra i suoi protagonisti – Amari e Mittermaier, Saleilles e Sraffa, Bachofen e Morgan, Wigmore e Hozumi, Pound e Lambert – mostrando come le tappe evolutive del metodo siano il risultato non tanto di intuizioni di singole personalità, quanto di una progressiva consapevolezza dei comparatisti intesi come una *comunità* di studiosi. Anche per queste ragioni appare decisamente appropriata la collocazione della monografia di Amico di Meane all'interno della collana “Opere Prime”, diretta da Giuseppe Franco Ferrari e riferibile ad una delle associazioni di riferimento per la materia: l'Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo (DPCE).

Quali possono essere dunque considerati i “giganti” della disciplina? L'Autore non manca di esporsi facendo le proprie scelte, ma il punto vero della sua riflessione è un altro ed è in qualche modo racchiuso nel noto aforisma di origine medievale che ispira il titolo dell'opera: “Siamo nani sulle spalle dei giganti”. Parole che solo apparentemente risolvono in modo non conflittuale il passaggio tra generazioni, contenendo in realtà una certa ambivalenza, per il fatto di riconoscere la grandezza dei “giganti”, affermando implicitamente di essere in grado di vedere più in alto di loro - sebbene per il solo fatto di poggiare su quelle sapienti “spalle”. Tale ambivalenza, continua Amico di Meane tracciando simmetrie, pervade in qualche modo anche il rapporto dei comparatisti con i metodi dei propri maestri e più in generale con l'eredità ricevuta dal passato.

La monografia esordisce con un denso *Prologo*, all'interno del quale vengono illustrati i molteplici significati associati dai giuristi al “metodo” e si mostra il rapporto non sempre lineare della comparatistica odierna con questo tema; il quale, infatti, viene più volentieri teorizzato, che praticato. Quali sono le ragioni di questo iato tra *books* e *action* metodologico? Come questa distanza si è andata a solcare nel

² T. AMICO DI MEANE, *Sulle spalle dei giganti? La questione metodologica e il suo racconto*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022.

tempo? Quali sono stati perciò i luoghi, i protagonisti e i “giganti” della questione metodologica, e come quest’ultima si è trasformata dal 1850 al 2000? Oltre a condividere i quesiti di ricerca che animano il progetto, l’Autore in queste pagine iniziali esplicita le motivazioni che ne hanno guidato la definizione del perimetro temporale, geografico e metodologico. Su quest’ultimo terreno l’approccio scelto è quello della contestualizzazione (*law in context*), nella convinzione che i metodi siano la risultante dell’interazione dei loro autori con lo scenario economico, politico, sociale e culturale nel quale sono stati plasmati. Significa che, ad esempio, l’inquietudine metodologica di Raymond Saleilles (1855-1912) e la sua cauta “sovversione” possono essere comprese pienamente solo se esaminate contestualmente agli umori della Terza Repubblica francese. Così come per cogliere le radici del pragmatismo funzionalista di Ernst Rabel (1874-1955) diventa indispensabile considerare le esigenze della Germania uscita sconfitta e umiliata dal primo conflitto mondiale. Lo stesso vale, ad esempio, per alcune delle più influenti figure metodologiche della seconda metà del Novecento. Da René David (1906-1990) e le sue ‘famiglie giuridiche’, che in qualche modo riflettono anche le ambizioni della Francia all’interno degli equilibri della guerra fredda. A Rudolf Schlesinger (1909-1996) con il suo celebre *Common Core Project* (i “Seminari di Cornell”), che a ben vedere rappresenta l’esito di un percorso non solo scientifico, ma anche personale di questo studioso di origine tedesca approdato negli Stati Uniti in fuga dalle leggi razziali, e dopodiché desideroso di sottolineare gli aspetti “in comune” tra i popoli, piuttosto che quelli di differenza. Su questo piano di riflessione, l’opera qui recensita è in grado di collezionare e organizzare nel complesso una rilevante mole di informazioni che raccontano le biografie dei maestri della comparazione, mostrando in ultima analisi come l’esercizio di mettere in comunicazione le traiettorie personali con quelle scientifiche permetta di ottenere ritratti più vitali e pieni di questi autori e dei rispettivi metodi.

Il viaggio storico-comparatistico proposto da Amico di Meane si articola in tre “tappe” che convenzionalmente possono descrivere altrettanti momenti di sviluppo del diritto comparato: dal 1850 al 1900, la sua “fase embrionale” (Capitolo Primo); dal 1900 al 1950, la sua “nascita e infanzia” (Capitolo Secondo); dal 1950 al 2000, la sua “maturazione” (Capitolo Terzo).

1. *La fase embrionale del diritto comparato (1850-1900)*

La comparazione moderna viene generalmente associata ai numerosi “cantieri” che tra la fine del Settecento e la prima parte dell’Ottocento vengono messi in piedi per la stesura di codici e costituzioni. In quelle sedi, infatti, la comparazione giuridica diventa un esercizio ineludibile. Tuttavia, osserva Amico di Meane, questo tipo di attività comparativa è limitata al singolo progetto di redazione ed estranea alla più ampia volontà di edificare una disciplina della comparazione giuridica. Esempio in questo senso risulta la parabola del *Centro di legislazione straniera* fondato da Napoleone, che, per l’appunto, viene prontamente smantellato al termine della stesura del Codice civile francese del 1804. La situazione inizia gradualmente a cambiare nella seconda metà dell’Ottocento, quando si inaugurano le prime cattedre universitarie dedicate alla comparazione giuridica; vengono inoltre fondate riviste, associazioni, e la stessa locuzione ‘diritto comparato’ (*droit comparé*) appare per la prima volta (all’interno del *Dictionnaire de la langue française* del 1863). I comparatisti, o meglio gli “esperti di diritto straniero”, come sono chiamati allora, provengono quasi interamente dalla borghesia tradizionale europea, e in alcuni casi (ancora rari) da quella statunitense. Si tratta di una comunità in realtà piuttosto circoscritta, declinata tutta al maschile, e guardata con una spesso malcelata diffidenza dai colleghi delle altre scienze giuridiche.

Due sono gli ambiti principali di ricerca attorno ai quali possiamo a grandi linee ricondurre le pubblicazioni comparatistiche durante questa fase embrionale. Il primo è da ricondursi al ‘filone pratico’ che accompagna, per un verso, il processo di edificazione del diritto nazionale degli stati europei; per l’altro, quello di unificazione del diritto internazionale, nel solco della seconda rivoluzione industriale e del conseguente impeto liberoscambista. Tale impeto, infatti, rende urgente per governi e gruppi industriali occidentali conoscere la regolamentazione delle attività commerciali nei diversi Paesi. A ciò si aggiunge, specialmente per il Regno Unito, la necessità di comprendere la conformazione del diritto delle popolazioni autoctone che abitano i possedimenti (in vertiginoso aumento) delle colonie occidentali in Asia, Africa e Medio Oriente. Il secondo ambito di ricerca è invece quello del ‘filone speculativo’, che si interessa più direttamente alla costruzione di una teoria della comparazione giuridica. A inoltrarsi in questo terreno di ricerca è anche lo stesso Emerico

Amari (1810-1870), giurista e politico siciliano, la cui *Critica di una scienza delle legislazioni comparate* (1857) contribuisce a porre rilevanti basi epistemologiche al nascente diritto comparato. Il filone speculativo, nel complesso, risulta numericamente meno fertile del primo, anche se tra i due è quello che propone maggiori aperture dal punto di vista degli orizzonti sia geografici, interessandosi anche alle culture giuridiche extraeuropee; sia tematici, incuriosendosi di altre discipline come l'etnologia, la storia, la linguistica. Al contempo, tuttavia, questo filone di ricerca è anche quello maggiormente sensibile alle influenze imperialiste, trovandosi spesso ad accogliere più o meno esplicitamente le fuorvianti esasperazioni del positivismo e del darwinismo sociale.

La progettualità europea verso il diritto comparato, per quanto ancora vaga e sostanzialmente acerba, non trova eguali al momento negli Stati Uniti. Ciò non significa che manchino figure anche di una certa rilevanza che frequentano la comparazione giuridica, basti pensare a James Kent (1763-1847) e Joseph Story (1779-1845). D'altra parte, il Paese sta affrontando un periodo decisivo nella formazione del proprio diritto (*the formative era of American Law*), che passa da ineludibili logiche "comparative": da una parte il modello inglese di common law, dall'altra quello europeo di civil law. Nondimeno il contesto accademico, essendo peraltro ancora in fase di avviamento per quanto riguarda l'ambito giuridico (l'Harvard Law School, ad esempio, viene fondata nel 1817), non sembra affatto interessato a farsi promotore del diritto comparato. Al termine della Guerra civile americana (1861-1865), inoltre, la dottrina giuridica statunitense adotta una curvatura più marcatamente autoriferita, a tratti isolazionista, in linea con l'obiettivo governativo di ricostruire, dopo quella sanguinosa guerra fratricida, un forte senso di coesione nazionale. In questo scenario, il "diritto comparato" tende a ridursi ad un confronto al più tra i diversi Stati federati statunitensi; eludendo, cioè, la dimensione internazionale della comparazione, che tuttavia dovrebbe costituire la caratteristica precipua della disciplina.

Quanto invece al secondo "filo rosso" extraeuropeo della monografia di Amico di Meane, ossia a quello che considera la propensione *beyond the West* del diritto comparato, l'ultima parte dell'Ottocento risulta decisiva per cristallizzare nei giuristi europei l'idea che i Paesi asiatici, africani, mediorientali e del Pacifico – corrispondenti a zone non a caso soggette al colonialismo – siano privi del "vero" diritto, ossia del diritto scritto, razionale e in definitiva occidentale. L'assunto di fondo è che da

una parte ci siamo “noi” *civilizzati*, e dall’altra “loro” *primitivi*. Ciò non inibisce la curiosità del giurista europeo, ma ne condiziona fortemente lo sguardo che, anche quando sembra genuinamente interessato, tende a descrivere tale *radicale diversità* attraverso la lente deformata dell’Eso-tismo giuridico. Ossia di un entusiasmo superficiale che si limita ad annotare le stranezze di quanto osservato, esibendole, senza tuttavia sforzarsi di comprenderne le ragioni profonde e dando per scontato, in modo più o meno esplicito, che l’unica possibilità per il diritto primitivo sia quello di evolversi ispirandosi alla ‘civilizzazione occidentale’ (concetto quest’ultimo piuttosto vago, ma che non a caso si diffonde proprio in questo periodo).

2. *La nascita e l’infanzia del diritto comparato (1900-1950)*

La nascita del diritto comparato come disciplina viene convenzionalmente associata al *Congresso Internazionale di Diritto Comparato* tenutosi a Parigi nel luglio 1900. Il merito di Amico di Meane, in questo caso, è quello di essersi immerso nella lettura degli atti di un Congresso evocato con frequenza dai comparatisti, ma probabilmente non così studiato, restituendoci un vivido affresco dello spirito di quelle giornate e dei suoi protagonisti. Un evento, quello parigino, fortemente voluto dai “*juristes inquiets*” guidati da Saleilles, nonché sostenuto dal governo francese, che già da tempo sta finanziando la *Société de Législation Comparée*, con l’idea che tutto questo possa rinvigorire l’altalenante prestigio internazionale della Terza Repubblica. I partecipanti al Congresso sono quasi unicamente privatisti, in larghissima parte di nazionalità francese (nonostante l’evento venga promosso come “internazionale”) e provenienti dal mondo accademico, ma anche da quello dell’avvocatura e della magistratura parigine. A differenza dei convegni precedenti, che pure si sono già celebrati in passato, l’obiettivo esplicito è quello di fondare una nuova disciplina: il *droit comparé*, appunto. Come raggiungere tale ambizioso traguardo? Gli organizzatori, influenzati anche dall’imperante cultura positivista dell’epoca, hanno le idee chiare sul punto e scommettono, per l’appunto, sulla possibilità di giungere ad un accordo sull’esatta formulazione di un metodo della comparazione giuridica. Tale proposito viene frustrato dalle divergenze sul tema che ben presto mostrano i relatori. In compenso, ricostruisce l’Autore, queste celebri gior-

nate parigine debbono a posteriori ritenersi come le prime discussioni sui metodi della disciplina, ossia l'inizio della 'questione metodologica'.

Gli anni che seguono si inseriscono nel solco di questa fase "esistenziale" della disciplina, avvitata cioè sui temi fondanti del discorso metodologico (*perché, cosa e come* si compara?). I segnali di un cambiamento si avvertono nel primo dopoguerra, quando il diritto comparato si allontana da questo tipo di speculazioni, per recuperare una stretta connessione con la propria dimensione pratica. Lo scenario geopolitico ancora una volta ha un peso nella postura metodologica della disciplina. Il rilancio della cooperazione internazionale, infatti, a seguito del trauma della guerra, sollecita non solo la nascita dei primi Istituti di diritto comparato (Lione, 1921; Monaco, 1926; Milano, 1934) e dell'associazionismo transnazionale (Académie Internationale de Droit Comparé, 1924); ma ripropone anche ambiziosi progetti finalizzati alla creazione di un diritto uniforme tra Paesi. Rispetto a simili iniziative del secolo precedente si realizza che non è sufficiente dotarsi di un diritto comune, se al contempo non se ne promuove anche una comune *interpretazione*. Motivo per cui nel 1926 viene fondato l'Institut International pour l'Unification du Droit Privé (UNIDROIT), la cui sede prescelta è Roma, inaugurato da Benito Mussolini. L'Asse con Berlino, peraltro, mostra riverberi anche sul fronte della collaborazione tra comparatisti italiani e tedeschi, i quali moltiplicano i progetti comuni.

L'effetto principale dei regimi autoritari e totalitari europei sulla traiettoria della disciplina tuttavia è un altro, e si lega alle persecuzioni razziali che costringono diversi giuristi alla fuga all'estero, soprattutto verso Regno Unito e Stati Uniti. Basti pensare allo stesso Rabel, ma anche a Otto Kahn-Freund (1900-1979), Hermann Kantorowicz (1877-1940), Max Rheinstein (1899-1977), Rudolf Schlesinger, nonché, aggiungendo l'America Latina, a Tullio Ascarelli (1903-1959). Su decisivo impulso di questi illustri rifugiati, ad esempio, inizierà a praticarsi con crescente frequenza la comparazione tra civil law e common law, che era invece categoricamente esclusa (perché "troppo diversi") ai tempi del Congresso di Parigi. Nel frattempo, il diritto comparato dal punto di vista metodologico scopre una particolare sintonia con l'approccio funzionalista, che ottimamente si adatta alle rinnovate esigenze pragmatiche della disciplina, consentendo di tenere a debita distanza le speculazioni sul metodo dei padri parigini del 1900. Con meno clamore dei "sovversivi" fondatori della disciplina, perciò, il diritto comparato della prima parte del Nove-

cento prende a propria volta le distanze dai propri maestri, puntando su un nuovo paradigma metodologico.

Seguendo il filo dell'innovazione metodologica si torna a questo punto a rivolgere lo sguardo al di là dell'Atlantico, laddove – dopo aver celebrato formalmente la propria nascita (Congresso di Saint Louis, settembre 1904) – il diritto comparato inizia ad essere introdotto come insegnamento nelle *law school*. Dal punto di vista metodologico, gli Stati Uniti sembrano intenzionati ad emanciparsi progressivamente dall'approccio “giuridico e dottrinario classico” europeo (Mathias Reimann)³, che pure nelle *law school* aveva goduto di una certa popolarità nella seconda metà dell'Ottocento. Prende forma, cioè, quello che viene a posteriori descritto come l'approccio “post-classico” tipicamente statunitense e che trova sintonia tanto con la postura funzionalista, quanto con il realismo giuridico.

Quanto alle propensioni *beyond the West* del diritto comparato la prima pare del Novecento risulta caratterizzata in prevalenza ancora da un'idea marcatamente evoluzionista del diritto. Anche se da alcune zone di incontro con altre discipline, in particolare del diritto con l'antropologia, inizia ad emergere una maggiore consapevolezza sul fatto che questo tipo di ricerca sia condizionata e spesso *distorta* dall'approccio etnocentrico dell'osservatore occidentale. D'altra parte, allargando l'ambito di riflessione alle altre discipline, Amico di Meane osserva anche come l'inizio del Novecento segni in Europa un momento di crisi del metodo positivista e delle sue aspettative di oggettiva esattezza. Che si tratti delle teorie di Max Planck, dei quadri di Pablo Picasso o dei romanzi di Franz Kafka: la certezza positivista lascia spazio alla *probabilità* e alla *percezione soggettiva* del mondo. Tale sensibilità ancora fatica invece ad affermarsi nel diritto comparato, tranne per coloro che, per l'appunto, hanno una formazione o una spiccata propensione antropologica. Studiosi come Franz Boas (1858-1902), Karl Llewellyn (1893-1961) e Bronislaw Malinowski (1884-1942) elaborano metodi con i quali imparare a dare un significato alle espressioni culturali (anche di natura giuridica) che animano società non-occidentali, specialmente quelle indigene del Pacifico e dei nativi d'America. In altre parole, l'antropologia giuridica

³ M. REIMANN, *The American Advantage in Global Lawyering*, in “Rabels in Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht / The Rabel Journal of Comparative and International Private Law”, 78, 1, 2014, p. 5 sgg..

comprende che per studiare questi mondi lontani “non occorrono stregoni, ma solo buoni scienziati”, dotati di un’adeguata strumentazione metodologica⁴. Un’intuizione, quest’ultima, che non preclude la possibilità di concepire il diritto *oltre* alle forme del positivismo giuridico, il quale, tuttavia, per il momento continua ad essere largamente dominante negli studi giuridici europei, diritto comparato incluso.

3. *La maturazione del diritto comparato (1950-2000)*

La riflessione di Amico di Meane ci conduce, a questo punto, attraverso il graduale consolidamento del diritto comparato nel secondo dopoguerra (1950-1989). Si tratta di una maturazione testimoniata dall’aumento dei corsi universitari e delle cattedre, degli Istituti di diritto comparato, delle riviste e, in generale, del numero degli articoli e delle monografie. Al tempo stesso fioriscono nuove tipologie di pubblicazioni comparatistiche, che ben descrivono anche una crescente vocazione pedagogica: i grandi progetti enciclopedici, ad esempio, come l’*International Encyclopedia of Comparative Law* (1971); nonché i manuali di testo ovvero (in ambito *common law*) le raccolte di *cases and materials*. Nascono in questo periodo gli iconici manuali destinati ad affermarsi come “classici” sui quali si formeranno intere generazioni di comparatisti: David (*Les grands systèmes de droit contemporains*, 1964), Zweigert e Kötz (*An Introduction to Comparative Law*, nella traduzione dal tedesco all’inglese del 1977), Schlesinger (*Comparative Law. Cases and Materials*, 1950). I nomi citati appartengono ad una florida generazione di comparatisti pronti a condurre il diritto comparato alla sua maturazione.

Si tratta di studiosi non particolarmente giovani, hanno infatti una cinquantina d’anni, che portano il segno di un vissuto personale (le persecuzioni razziali, il secondo conflitto mondiale, le lotte di liberazione dall’occupazione straniera) destinato a riverberarsi anche sul diritto comparato e i suoi metodi. È in questo contesto, ad esempio, che si rinvigorisce uno slancio universalista che tende a valorizzare le somiglianze tra ordinamenti giuridici. Dopo che nel nome della “differenza” (tra popoli)

⁴ T. AMICO DI MEANE, *Sulle spalle dei giganti? La questione metodologica e il suo racconto*, cit., p. 222.

l'Europa era stata dilaniata da guerre e persecuzioni. Si rafforza, in generale, la dimensione internazionale della comunità dei comparatisti, che intensificano e rendono cicliche le occasioni di scambio, su impulso anche di nuovi organismi – basti pensare all'UNESCO – che intuiscono la potenzialità del dialogo tra le culture giuridiche del mondo.

Ad esercitare particolare influenza sul diritto comparato del secondo dopoguerra è inevitabilmente anche l'assetto geopolitico della guerra fredda. A partire ovviamente dalla comparatistica statunitense, che ambisce ad esercitare un ruolo di *leadership*. La comparazione giuridica viene insegnata in un numero crescente di *law school*, dove giungono peraltro cospicui finanziamenti che rendono i campus statunitensi luoghi sempre più attrattivi per l'estero. Molti studiosi, sulle orme di Tocqueville (tra cui lo stesso Gino Gorla), si dedicano ad approfondire il common law, anche perché, secondo alcuni, l'emersione incontrastata delle dittature europee avrebbe dimostrato un'intrinseca debolezza dei Paesi di civil law. Ai finanziamenti pubblici si aggiungono quelli del settore privato, dalla Ford Foundation alla Rockefeller Foundation, pronti a sostenere ambiziosi progetti di alta valenza metodologica come quello dei già menzionati Seminari di Cornell, che coinvolgono centinaia di esperti attraverso anni di lavoro (1960-1967). Diversi dei comparatisti a suo tempo costretti ad emigrare dall'Europa, inoltre, a partire da nomi di peso come quelli di Rabel e Schlesinger, decidono di non fare ritorno in patria. Il contraccolpo di questa vigorosa fioritura della comparatistica *made in Usa* (sebbene non sia priva di fragilità) viene risentito soprattutto in Francia, la quale fatica ad accettare l'idea di non essere più il baricentro del diritto comparato, oltre al fatto che la lingua veicolare della disciplina sia ormai l'inglese.

Chi invece sembra adattarsi rapidamente a questo scenario in rapida trasformazione è l'Italia, la cui comunità dei comparatisti ottiene un'inedita centralità a livello internazionale, peraltro all'insegna della sperimentazione metodologica. A partire da Gino Gorla (1906-1992), Mauro Cappelletti (1927-2004) e Rodolfo Sacco (1923-2022) che, pur nelle diversità dei rispettivi approcci, costituiscono figure di straordinario successo in grado di lasciare un segno indelebile nel dibattito metodologico della disciplina, e in quanto tali "giganti". Anche l'ambito pubblicistico italiano, sebbene in modo meno spiccato rispetto dei privatisti appena citati, si mostra in questi anni capace di offrire il proprio contributo alla centralità internazionale della comparatistica nostrana.

Il diritto comparato imbocca un nuovo corso al termine della guerra fredda, a cominciare dall'ultimo decennio del secolo (1990-2000) con il quale si chiude la riflessione della monografia di Amico di Meane. C'è chi descrive questo periodo come il "Rinascimento" del diritto comparato (Ran Hirschl)⁵. Certo è che la comparazione giuridica diventa un'attività imprescindibile legata alle varie declinazioni di quel composito fenomeno che chiamiamo 'globalizzazione' e che subisce un'accelerazione poderosa con la caduta del Muro di Berlino (1989). Una declinazione *economica*, con l'aumento esponenziale delle transazioni internazionali che coinvolgono un numero crescente di studi legali multinazionali. Una declinazione *politica*, che descrive lo sgretolamento dell'Unione Sovietica, nonché, in parte anche in conseguenza di ciò, l'ampliamento di un progetto intrinsecamente comparativo come l'Unione europea. Una declinazione *sociale*, che racconta la natura sempre più multiculturale della società contemporanea. Il risultato è un aumento esponenziale delle pubblicazioni sul diritto comparato, qualcuno calcola essersi quadruplicate rispetto al decennio precedente, che può contare per la prima volta anche su strumenti digitali (nel 2000, ad esempio, nasce la banca dati *HeinOnline*). A trainare tale crescita è una generazione di studiosi che è espressione di questo nuovo tempo. Molti di loro, infatti, hanno sempre più occasione di trascorrere periodi di ricerca e insegnamento all'estero, di affiliarsi con altre università, rendendo più sfumato il carattere *nazionale* dei comparatisti, all'insegna di un cosmopolitismo accademico.

Inizia peraltro a diventare più comune, nel solco del processo di decolonizzazione, non solo per i giuristi occidentali spingersi verso destinazioni un tempo "esotiche" come Asia, America Latina e Africa; ma anche per i giuristi di questi Paesi frequentare Europa e Stati Uniti nonché, più in generale, prendere parte al dibattito del diritto comparato. L'impatto di questa graduale inclusività si riflette anche sul fronte metodologico, visto che, ad esempio, diritto e antropologia iniziano finalmente a dialogare in modo più proficuo: basti pensare al fatto che la ricerca socio-giuridica (*socio-legal research*), nonché, in generale, gli studi postcoloniali (*postcolonial studies*) iniziano a trovare terreno fertile anche negli studi giuridici delle università occidentali.

⁵ R. HIRSCHL, *Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law*, Oxford, Oxford University Press, 2014.

Il percorso di maturazione del diritto comparato nei confronti del *beyond West*, nondimeno, sembra tutt'altro che giunto a suo compimento. Per una buona parte della disciplina, infatti, come confermano i temi delle pubblicazioni e dei corsi universitari, il diritto non-occidentale rimane ancora sostanzialmente irrilevante. La stessa costruzione dei nuovi strumenti metodologici del diritto comparato, dopo oltre un secolo di predominio epistemologico occidentale, non può che avvenire in modo graduale. L'aumento quantitativo delle pubblicazioni, inoltre, non per forza si associa ad un miglioramento *qualitativo* della ricerca. Anzi, sono in molti a lamentare il deterioramento metodologico della disciplina, come contrappasso della sua crescente popolarità. Quest'ordine di riflessioni animano in particolare una serie di comparatisti che "con notevole sforzo di sintesi" possiamo denominare 'contestualisti' (tra di loro ci sono infatti postmodernisti, *critical legal studies*, anti-formalisti)⁶, i quali, anche in risposta all'apparente successo del diritto comparato, decidono di ricollocare al centro del dibattito il tema del metodo e la necessità di una sua sofisticazione (che diventa una maniera anche per distinguersi dai sempre più numerosi comparatisti "occasionalisti"). Per fare questo, ancora una volta, la strada scelta è quella di prendere le distanze dai rispettivi padri, che in questo caso sono rappresentati dal funzionalismo, considerato ormai l'approccio tradizionale per eccellenza.

E così, in opposizione frontale alla presunzione funzionalista per la somiglianza (*praesumptio similitudinis*), l'approccio 'contestualista' si focalizza sulla valorizzazione della diversità (*praesumptio dissimilitudinis*). In opposizione all'idiosincrasia dei funzionalisti per la speculazione metodologica – che a suo tempo rappresentava la contestata eredità dei padri fondatori parigini – i contestualisti (e non solo loro) tornano a cimentarsi con articoli e addirittura volumi interi dedicati al metodo. Come nel riprodursi ciclico di una nemesi storica, dunque, ciascuna generazione di comparatisti sembra essere destinata a nascere "sovversiva" rispetto al metodo dei padri, salvo poi fatalmente diventare a sua volta "tradizionale" agli occhi dei rispettivi figli. A distanza di 100 anni dal Congresso di Parigi, in conclusione, la questione me-

⁶ T. AMICO DI MEANE, *Sulle spalle dei giganti? La questione metodologica e il suo racconto*, cit., p. 331.

todologica torna ad avere una collocazione nodale nel diritto comparato, che tuttavia attorno a questo tema sembra riscoprirsi più insicuro, non sempre in grado di fornire risposte alle domande che molti studiosi si pongono con insistenza, a partire da quella su come ricavare dalle discussioni sul metodo indicazioni chiare su come comparare. È l'inizio, alle soglie del 2000, della fertile "crisi di mezza età" del diritto comparato (Esin Örüçü e Andrew Harding) dalla quale scaturisce un rinnovato interesse per il metodo, destinato a protrarsi fino ai giorni d'oggi, e con la quale termina il percorso di questa monografia attraverso oltre un secolo di storia del diritto comparato.

Considerazioni finali: verso il pluralismo metodologico

Le riflessioni che Amico di Meane dedica all'*Epilogo* del suo lavoro sono rivolte all'osservazione dello scenario metodologico contemporaneo attraverso la lente delle conoscenze acquisite durante questa ricerca. Oggi convivono, anzitutto, ormai una molteplicità di metodi della comparazione, senza che ve ne sia uno dominante, come invece abbiamo visto essere accaduto in passato. L'immagine evocata per descrivere tale scenario è quella della "cassetta degli attrezzi" (Mark Van Hoecke), secondo cui al comparatista si richiede ormai di essere in grado di saper scegliere e utilizzare diversi "attrezzi" metodologici, a seconda del singolo progetto. Ciò significa anche che appare sempre meno sostenibile l'adesione metodologica "per appartenenza": in altre parole non sembra essere più il tempo dei "funzionalisti", "contestualisti", etc., ma quello dei *comparatisti* in grado di variare in modo polivalente la propria strumentazione metodologica a seconda delle necessità (p. 363). Tutto ciò sta contribuendo a stemperare il tasso politico ovvero ideologico che, come abbiamo accennato, ha assunto il dibattito sul metodo nel corso del Novecento, dal momento che "l'esigenza di mostrare la propria ribellione metodologica rispetto ai canoni paterni [...], di dichiarare la propria appartenenza [...] spesso ha preso il sopravvento mettendo in secondo piano la fase di attuazione del metodo"⁷. Da questa angola-

⁷ T. AMICO DI MEANE, *Sulle spalle dei giganti? La questione metodologica e il suo racconto*, cit., p. 360.

zione, possiamo ricavare certamente riflessioni utili per comprendere la tradizionale incoerenza tra *books* e *action* metodologico del diritto comparato, che, come inizialmente menzionato, costituiva uno degli obiettivi di ricerca dell'Autore.

Quest'ultimo osserva inoltre come all'interno dello scenario contemporaneo si possano trovare i segni dei 'cambi di paradigma' metodologici della disciplina, ossia che non riguardano solo i diversi contenuti dei metodi, bensì un cambiamento del modo di approcciarvisi da parte dei comparatisti: una maniera diversa di *intendere il metodo* e la sua funzione. Per alcuni, infatti, la speranza approcciandosi al discorso metodologico è ancora quella (tipica della prima fase novecentesca del diritto comparato) di ottenere l'esatta formulazione del metodo da adottare. Per altri, viceversa, è opportuno (come ritenevano i primi funzionalisti) non riporre eccessive speranze su questo tipo di dibattito, mantenendosene possibilmente a debita distanza. Altri, ancora, giungono invece a considerare il metodo (similmente a quanto si è iniziato a fare nel tardo Novecento) come un tema potenzialmente autosufficiente, ossia una sorta di genere letterario a parte rispetto all'esercizio di comparazione vero e proprio. Queste diverse aspettative sul metodo, che oggi sembrano coesistere, sono la risultante di un determinato percorso evolutivo della disciplina. Il dibattito metodologico cambia i propri connotati a seconda del periodo storico, richiedendo ai comparatisti un continuo sforzo di attualizzazione dei significati associabili al 'metodo'. Anche per questo motivo è necessario un investimento costante nella formazione metodologica (*legal education*) dei comparatisti, i quali non possono prescindere dal cimentarsi attorno alle nuove sfide metodologiche della disciplina (basti pensare al tema degli "indicatori" del diritto, degli algoritmi o della valutazione della ricerca). Sfide che possono essere colte solo contando su una solida consapevolezza metodologica, che non può prescindere dalla conoscenza del passato e dei "giganti" del diritto comparato, cui l'opera qui recensita offre un contributo di notevole valore, costituendo anche uno straordinario stimolo ad un dibattito intergenerazionale quanto mai opportuno per la disciplina.

Abstract - Comparative Law as a discipline began to consolidate in the late Nineteenth century, essentially by French and German scholars. In *On the Shoulders of Giants? The Methodological Question of Comparative Law and its Narrative*, Tommaso Amico di Meane traces the evolutionary stages of this discipline, from 1850 to 2000, with particular attention to the debate on method and its places of “incubation”: academic journals, associations, chairs, and institutes of Compar-

ative Law. What emerges is a portrait of a community of scholars that immediately focused on method as a means of asserting its emancipation from the other legal sciences, inevitably also making it the ground for confrontation (and clash) between different generations of comparatists. The search for methodological identity is a constant in Comparative Law, whose methods are closely linked to the historical, political and social context in which they are shaped.